

ALLEGATO A DEL N. 36896/21561 DI REPERTORIO

S T A T U T O

ASSOCIAZIONE PSYCHE-ION E.T.S.

Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata

1.1 E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE PSYCHE-ION E.T.S.", senza scopo di lucro, in seguito per brevità "Associazione". L'Associazione è culturale, democratica, apartitica, apolitica. L'Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge.

1.2 L'Associazione utilizzerà l'acronimo E.T.S., nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Sede

2.1 La sede dell'Associazione è ubicata in Milano (MI).

Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie anche in altre località dello Stato o all'estero, qualora ne sorga l'esigenza.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea dei Soci, non comporta modifica allo Statuto, ma solo l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 3 - Principi generali

3.1. L'Associazione che si ispira alla necessità di perse-

	guire esclusive finalità di solidarietà sociale svolge la	
	propria attività nel campo del disagio mentale nei settori	
	dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.	
	3.2. L'Associazione è regolata dal presente statuto e dagli	
	eventuali regolamenti interni, ed agisce nel rispetto e con	
	le limitazioni del Codice Civile e delle leggi speciali,	
	nazionali o regionali, in materia di associazioni.	
	3.3. L'Associazione assume integralmente quali sue carte	
	costitutive:	
	a) la Costituzione della Repubblica Italiana;	
	b) il Codice Civile, in particolare le disposizioni relati-	
	ve alle associazioni non riconosciute;	
	c) il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;	
	d) la L.R. della Lombardia "testo unico delle leggi regio-	
	nali in materia di volontariato, cooperazione sociale, as-	
	sociazionismo e società di mutuo soccorso";	
	e) principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti	
	gli enti senza fine di lucro che perseguono finalità di	
	utilità sociale.	
	<u>Art. 4 - Scopi</u>	
	4.1 L'Associazione è apolitica e aconfessionale e intende	
	perseguire, senza scopo di lucro, le seguenti finalità ci-	
	viche, solidaristiche e di utilità sociale, aventi ad og-	
	getto:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	2	

	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e succes-	
	sive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di	
	cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22	
	giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Pre-	
	sidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pub-	
	blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001,	
	e successive modificazioni;	
	d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di	
	alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.	
	166, e successive modificazioni, o erogazioni in denaro,	
	beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di at-	
	tività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.L. 3	
	luglio 2017 n. 117.	
	In particolare l'Associazione si propone di perseguire	
	esclusive finalità di solidarietà sociale e di svolgere la	
	propria attività nel campo del disagio mentale nei settori	
	dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.	
	4.2 Nello specifico l'Associazione pertanto si propone come	
	attività istituzionali:	
	- di effettuare interventi e prestazioni sanitarie rivolti	
	a pazienti (in età evolutiva e non) sia ospedalizzati	
	presso gli ospedali del Territorio sia al domicilio, af-	
	fetti da disagio psichico e/o sociale e/o ambientale con	
	3	

	l'obiettivo di promuovere il benessere e la qualità della	
	vita degli stessi attraverso attività di supporto, assi-	
	stenza e inclusione sociale, con un approccio multidiscipli-	
	plinare che coinvolga professionisti del settore medico,	
	psicologico e sociale;	
	- di supportare nel percorso dalla diagnosi alla terapia,	
	le persone affette dalle suddette malattie e le relative	
	famiglie;	
	- di promuovere i percorsi di assistenza anche psicologica	
	ed educativa alle famiglie delle persone affette da disagio	
	mentale, anche durante il percorso di screening e di iter	
	diagnostico in attesa della diagnosi definitiva.	
	4.3 L'Associazione si propone inoltre di sostenere le per-	
	sone in particolari situazioni di disagio sociale o econo-	
	mico e specificatamente:	
	- di supportare le famiglie con difficoltà economiche e	
	linguistiche per le quali risulta particolarmente difficol-	
	toso accedere alle strutture del territorio, accompagnando-	
	le in tale percorso, anche grazie all'attuazione di ambula-	
	tori dedicati e di mediazione culturale;	
	- di individuare tutti i comportamenti potenzialmente "a	
	rischio sociale";	
	- di finanziare, nel rispetto del comma 2 bis dell'art. 10	
	del decreto legislativo 460/1997 (beneficenza indiretta)	
	progetti di enti senza scopo di lucro nell'ambito delle pa-	
	4	

	tologie suddette, anche per la formazione di figure profes-	
	sionali o per la ricerca scientifica, con particolare at-	
	tenzione alla diagnosi precoce e agli interventi terapeuti-	
	ci precoci per garantire la migliore qualità di vita.	
	<u>Art. 5 - Attività connesse</u>	
	5.1 L'Associazione si propone di compiere attività diverse	
	da quelle di cui all'art. 5, a condizione che siano secon-	
	darie e strumentali al raggiungimento delle finalità isti-	
	tuzionali, con le seguenti modalità:	
	- organizzando corsi di formazione interna rivolti al per-	
	sonale che opera per l'associazione;	
	- promuovendo corsi di formazione rivolti a personale spe-	
	cialistico ospedaliero e non, che opera con le patologie di	
	cui sopra;	
	- promuovendo interventi divulgativi e di prevenzione ri-	
	volti alle famiglie dei bambini affetti da malattie rare,	
	inerenti la prevenzione delle malattie, la nutrizione cli-	
	nica pediatrica, l'educazione alimentare e le corrette abi-	
	tudini di vita per tutelare la salute del bambino fin dalla	
	nascita, dell'adolescente e dell'adulto.	
	L'Associazione intende svolgere nei limiti consentiti dal	
	d.lgs. 460/1997 attività commerciali e produttive marginali	
	a supporto delle attività istituzionali, tra le quali si	
	enunciano a titolo esemplificativo:	
	- attività di raccolta fondi, tramite l'organizzazione di	
	5	

	eventi e manifestazioni realizzate direttamente o in colla-	
	borazione con soggetti terzi, secondo le normative vigenti;	
	- attività raccolta fondi tramite l'organizzazione di ven-	
	dite di beni di modico valore all'interno degli eventi or-	
	ganizzati in occasione di campagne di sensibilizzazione;	
	- organizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative	
	editoriali che siano utili in funzione del perseguimento	
	delle finalità istituzionali e alla promozione delle pro-	
	prie attività e nel contempo alla sensibilizzazione sulle	
	tematiche relative alla propria finalità o alla relativa	
	raccolta fondi.	
	5.2 L'Associazione può svolgere le sue attività in collabo-	
	razione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata,	
	nell'ambito e nei limiti degli scopi statutari.	
	Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con	
	altre organizzazioni senza scopo di lucro che abbiano un	
	scopo analogo a quello dell'Associazione e che possano con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo	
	4.	
	L'Associazione può inoltre realizzare altre attività, pur-	
	ché direttamente connesse a quelle indicate nel precedente	
	comma. L'Associazione può svolgere attività commerciali e	
	produttive marginali nei modi e nei limiti stabiliti dalla	
	normativa vigente. Le suddette attività possono essere	
	svolte in modo diretto o in collaborazione, coordinamento o	
	6	

	convenzione con altri enti pubblici o privati ad essa col-	
	legati o aventi le medesime finalità e l'Associazione potrà	
	provvedere ad ogni altro servizio che assicuri la migliore	
	realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla	
	legge.	
	5.3 Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzio-	
	nali, l'Associazione potrà possedere, gestire e prendere in	
	locazione immobili ed attrezzature.	
	5.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione po-	
	trà editare, su carta e/o su internet, una propria pubbli-	
	cazione.	
	5.5 L'Associazione ha il divieto di svolgere attività di-	
	verse da quelle menzionate nel presente articolo, ad ecce-	
	zione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti	
	consentiti dal comma 1 lett. a dell'art. 10 del D.Lgs.	
	460/97 e successive modifiche ed integrazioni.	
	<u>Art. 6 - Patrimonio</u>	
	6.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	- dai beni sia immobili che mobili comunque pervenuti al-	
	l'Associazione con tale specifica destinazione o destinati	
	per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo;	
	- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti con tale spe-	
	cifica destinazione che verranno accettati dal Consiglio	
	Direttivo;	
	- da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.	
	7	

Art. 7 - Entrate

7.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

A. dalle quote e dai contributi degli associati;

B. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dagli introiti derivanti dall'attività di raccolta fondi, anche fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore;

- dai contributi e/o sovvenzioni dello Stato, di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere, nazionali e/o esteri, a sostegno dei fini associativi;

- da sovvenzioni, lasciti o donazioni;

- da ricavati delle raccolte fondi in occasione di campagne di sensibilizzazione e/o manifestazioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

- erogazioni liberali di Privati ed Aziende;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

	7.2 E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge o siano effettuate a favore di altre E.T.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.	
	7.3. La quota associativa non è trasferibile, né rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.	
	7.4. Contributi: i contributi dei Soci sono costituiti dalla quota associativa annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci. Tale contributo non ha carattere patrimoniale, non è trasferibile né restituibile.	
	7.5. Erogazioni, donazioni, lasciti e convenzioni: le erogazioni liberali e le donazioni sono accettate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Presidente e dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.	

	zione. Il Presidente ovvero il Consiglio Direttivo attua le	
	delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.	
	Le convenzioni con terzi sono accettate dal Presidente	
	ed il Consiglio Direttivo, che autorizza il Presidente a	
	compiere tutti gli atti necessari per la stipula.	
	<u>Art. 8 - Soci</u>	
	8.1 Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti di qualsiasi natura che ne condividono gli scopi e si impegnano a fornire il loro apporto per la realizzazione delle attività promosse dall'Associazione.	
	8.2 Sono soci fondatori le persone che hanno sottoscritto l'atto Costitutivo. Sono soci onorari le persone e gli enti che, per l'importanza delle loro elargizioni o dell'attività prestata in favore dell'Associazione abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari le persone ed enti che, impegnandosi a sostenere l'attività dell'Associazione per il conseguimento dei suoi scopi con una contribuzione annua nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo e con una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo stesso dopo l'esame della domanda di ammissione.	
	8.3 L'adesione all'Associazione comporta per il socio, sia esso fondatore, onorario o ordinario, il diritto di voto nell'Assemblea nonché il diritto di essere eletto alle ca-	
	10	

		riche associative.	
	8.4	L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a	
		criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e del-	
		le pari opportunità di tutti i soci, le cariche associative	
		sono elettive e tutti i soci possono accedervi. L'Associa-	
		zione disciplinerà uniformemente il rapporto associativo,	
		in modo da garantire l'effettività del rapporto medesimo.	
		In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera h)	
		del D.Lgs 460/97 è esclusa la temporaneità della partecipa-	
		zione alla vita associativa.	
		<u>Art. 9 - Criteri di ammissione e esclusione</u>	
	9.1	Possono divenire soci dell'Associazione tutte le perso-	
		ne fisiche o giuridiche (per mezzo dei legali rappresentan-	
		ti) che ne condividono le finalità e s'impegnano a fornire	
		il loro apporto per la realizzazione delle attività promosse	
		dall'Associazione e per l'attuazione degli scopi. Il nu-	
		mero dei Soci è illimitato.	
		Chi desidera diventare socio dell'Associazione deve presen-	
		tare domanda scritta al Consiglio Direttivo specificando le	
		proprie generalità e l'attività svolta se si tratta di per-	
		sona fisica. Gli aspiranti soci devono dichiarare di cono-	
		scere e accettare le norme contenute nello statuto dell'As-	
		sociazione nonché l'eventuale regolamento interno pertanto	
		la domanda dovrà recare:	
		- la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa	
		11	

	si propone;	
	- l'impegno ad osservarne lo Statuto, le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali e gli eventuali Regolamenti;	
	- l'impegno a versare l'eventuale quota associativa stabi-	
	lita annualmente dal Consiglio Direttivo;	
	- mantenere un comportamento uniforme alle finalità del-	
	l'Associazione.	
	9.2 Se la domanda è inoltrata da un Ente essa deve contene-	
	re:	
	- la denominazione o ragione sociale, la sede, la descri-	
	zione dell'attività svolta;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;	
	- l'organo che ha autorizzato la domanda.	
	- alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'atto co-	
	stitutivo e dello statuto nonché copia della delibera del-	
	l'organo che ha autorizzato la domanda.	
	9.3 L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consi-	
	glio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei	
	nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla	
	data di presentazione, deliberando l'iscrizione nel regi-	
	stro dei soci o il diniego. Il Consiglio Direttivo deve ri-	
	spondere per iscritto alle richieste di ammissione entro 60	
	giorni dalla data di ricezione della domanda. Nel caso in	
	cui la domanda venga respinta, il provvedimento deve essere	
	motivato. Il richiedente al quale sia stato comunicato il	
	12	

	rigetto della domanda può chiedere, entro 60 giorni, che	
	sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella	
	prima adunanza successiva.	
	9.4 Il Socio può in qualsiasi momento notificare la sua vo-	
	lontà di recedere dall'Associazione; tale recesso ha effi-	
	cacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la	
	notifica della volontà di recesso.	
	I soci cessano di appartenere all'Associazione:	
	- per dimissioni volontarie;	
	- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le presta-	
	zioni programmate	
	- per decesso.	
	La qualità di Socio si perde anche per l'instaurarsi di	
	qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patri-	
	moniale tra lo stesso e l'Associazione.	
	Un socio può essere escluso mediante deliberazione motivata	
	del Consiglio Direttivo per:	
	- mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale	
	in corso;	
	- comportamento contrastante con gli scopi statutari o per	
	persistente violazione degli obblighi statutari;	
	- qualunque altro grave motivo che leda in modo diretto o	
	indiretto l'Associazione.	
	9.5 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Con-	
	siglio Direttivo. Entro trenta giorni dal ricevimento della	
	13	

	comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea che deve de-	
	cidere sull'argomento nella prima riunione convocata.	
	9.6 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del pre-	
	sente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le	
	deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di	
	comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o	
	al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo do-	
	vrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richia-	
	mo, diffida, esclusione dalla Associazione.	
	9.7 I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il	
	provvedimento entro trenta giorni all'Assemblea che deve	
	decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.	
	<u>Art. 10 - Diritti e Obblighi</u>	
	10.1 I soci, sono tenuti a versare il contributo deliberato	
	dal Consiglio Direttivo. Il contributo a carico dei soci è	
	annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di	
	recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e	
	deve essere versato entro 30 giorni precedenti l'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio di	
	referimento. Le quote sono inoltre intrasmissibili e non	
	rivalutabili.	
	10.2 I soci hanno il diritto:	
	- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il paga-	
	mento del contributo) e di esprimere il proprio voto;	
	- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione in-	
	14	

	tende attuare gli scopi sociali;	
	- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;	
	- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.	
	Ciascun associato ha inoltre diritto alla consultazione dei	
	libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei	
	verbali dell'assemblea, libro dei verbali del Consiglio Di-	
	rettivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il	
	quale ne consentirà l'esame personale presso la sede del-	
	l'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a	
	spese dell'Associazione.	
	10.3 I soci sono obbligati:	
	- ad osservare lo statuto, eventuali regolamenti interni e	
	le delibere legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associa-	
	zione;	
	- a svolgere le attività preventivamente concordate;	
	- a mantenere un comportamento conforme alle finalità del-	
	l'Associazione.	
	<u>Art. 11 - Organi</u>	
	11.1 Sono organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea, composta da tutti i Soci;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	
	- il Vicepresidente;	
	- il Segretario;	
	15	

	- il Tesoriere;	
	- il Presidente Onorario, laddove nominato.	
	11.2 L'Organo di Controllo, composto da un collegio sinda-	
	cale, verrà istituito facoltativamente o a norma di legge	
	qualora ne ricorrano i presupposti.	
	11.3 L'Organo di Garanzia, costituito da un Collegio di	
	Probiviri, potrà essere istituito facoltativamente o a nor-	
	ma di legge qualora ne sussistano i presupposti.	
	<u>Art. 12 - Assemblea</u>	
	12.1 L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associa-	
	zione iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associa-	
	ti. A ciascun socio spetta un voto.	
	L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o, in sua	
	assenza, dal Vicepresidente o da un socio nominato dall'As-	
	semblea dei soci.	
	Le convocazioni devono essere fatte, a cura del Presidente,	
	mediante lettera, telefax o e-mail, spedita a tutti gli	
	aventi diritto almeno 8 giorni prima della data fissata per	
	la convocazione.	
	12.2 L'avviso della convocazione deve contenere i punti al-	
	l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assem-	
	blea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale as-	
	semblea di seconda convocazione.	
	12.3 L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo di-	
	verso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea dei	
	16	

	soci si riunisce in base al principio di democraticità su	
	convocazione deliberata dal Consiglio Direttivo almeno una	
	volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'anno	
	precedente (entro quattro mesi successivi alla chiusura	
	dell'esercizio annuale, salvo eventuale proroga della sca-	
	denza).	
	12.4 L'Assemblea è, inoltre, convocata dal Presidente ogni	
	qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure su richiesta	
	motivata e firmata da almeno 2 componenti del Consiglio Di-	
	rettivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo	
	dei soci.	
	12.5 L'Assemblea è altresì validamente costituita anche	
	senza formalità di convocazione, quando siano rappresentati	
	tutti i soci e siano intervenuti tutti i componenti del	
	Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo ove nomina-	
	to. L'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il	
	caso, due scrutatori.	
	12.6 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il	
	diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di As-	
	semblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e	
	dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.	
	12.7 L'Assemblea delibera su tutte le questioni di ordina-	
	ria e straordinaria amministrazione, eccezion fatta per	
	quelle demandate al Consiglio Direttivo. In particolare,	
	l'Assemblea:	

	a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
	c) approva il bilancio;	
	d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;	
	f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	12.8 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello statuto, in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto. Ad ogni socio possono essere	
	conferite un massimo di tre deleghe.	
	12.9 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli dello	
	statuto, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente	
	costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti e	
	delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti su	
	tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda	
	convocazione può essere fissata trascorse almeno venti-	
	quattro ore dalla prima convocazione.	
	12.10 Per le delibere inerenti lo scioglimento dell'Asso-	
	ciazione, le modifiche dello Statuto e la devoluzione del	
	patrimonio si applica il successivo articolo 21.	
	12.11 Le votazioni possono avvenire solamente per alzata di	
	mano o per chiamata. Gli enti intervengono con diritto di	
	voto nella persona del rappresentante legale.	
	Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono vincolanti per	
	tutti i soci.	
	Nelle votazioni l'espressione di astensione non si computa,	
	né come voto positivo né negativo.	
	<u>Art. 13 - Consiglio Direttivo</u>	
	13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di mem-	
	bri, scelti fra gli associati persone fisiche, non inferio-	
	19	

	re a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente,	
	ed è eletto direttamente dall'Assemblea per la durata di	
	tre esercizi. Al termine del mandato, i Consiglieri possono	
	essere riconfermati per un massimo di tre mandati consecuti-	
	tivi.	
	13.2 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando	
	è presente la maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea	
	con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio Direttivo	
	è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno	
	2 volte all'anno ed è convocato da:	
	- il Presidente;	
	- almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dal-	
	l'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso	
	sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'eser-	
	citare il diritto di voto.	
	I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confron-	
	ti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, de-	
	gli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393,	
	2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.	
	Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del	
	codice civile.	
	13.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione	
	20	

	compresi, fra gli altri, quelli di:	
	- assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;	
	- convocare le assemblee, attraverso il Presidente;	
	- deliberare sull'ammissione di nuovi soci ed adottare i provvedimenti di richiamo, diffida e esclusione;	
	- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;	
	- emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;	
	- acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;	
	- stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;	
	- sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;	
	- negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;	
	- decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;	

	- in generale porre in essere le più opportune forme di	
	collaborazione con soggetti terzi finalizzate, in partico-	
	lare, alla partecipazione a procedure di evidenza pubblica;	
	- conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione	
	degli scopi statutari;	
	- promuovere e/o organizzare eventi, finalizzati alla sen-	
	sibilizzazione del pubblico sull'attività dell'Associazione	
	e le sue finalità;	
	- deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presen-	
	te statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri	
	organi.	
	13.4 Il Consiglio Direttivo può istituire dei Comitati Fun-	
	zionali ad esempio un Comitato Scientifico, un Comitato	
	Promotore, un Comitato Fundraising.	
	13.5 Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice	
	con la presenza della maggioranza dei componenti. L'appar-	
	tenenza al Consiglio cessa:	
	- per dimissioni, presentate per iscritto al Presidente;	
	- per sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge;	
	- per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un con-	
	sigliere sia assente, senza giustificato motivo, per tre	
	riunioni consecutive del Consiglio. La relativa delibera	
	deve essere assunta dal Consiglio stesso.	
	13.6 Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri	
	quelli rimasti in carica devono, senza indugio, convocare	
	22	

	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	13.7 La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali	
	rimborsi per le spese sostenute.	
	13.8 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi po-	
	teri a uno o più dei propri membri.	
	<u>Art. 14 - Presidente</u>	
	14.1 Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleg-	
	gibile.	
	Il Presidente dell'Associazione è anche il legale rappre-	
	sentante e Presidente del Consiglio Direttivo.	
	14.2 Il Presidente ha i seguenti poteri:	
	- rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in	
	giudizio;	
	- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;	
	- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;	
	- favorisce il raggiungimento dei fini sociali;	
	- esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio	
	Direttivo;	
	- individua e sottopone all'Assemblea i progetti da soste-	
	nere e le attività da realizzare;	
	- provvede agli atti amministrativi necessari.	
	14.3 Nell'ambito delle proprie funzioni, il Presidente ha	
	la facoltà di delegare ad altri membri del Consiglio Diret-	
	tivo per singoli atti o per categorie di atti determinando-	
	ne i poteri.	
	23	

	<u>Art. 15 - Vicepresidente del Consiglio Direttivo</u>	
	15.1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni	
	sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'e-	
	sercizio delle proprie funzioni.	
	15.2. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per	
	i terzi prova dell'impedimento del Presidente.	
	15.3. Il Vicepresidente ha la legale rappresentanza vica-	
	ria, in caso di assenza o impedimento del Presidente.	
	<u>Art. 16 - Il Segretario</u>	
	16.1. Il Segretario, nominato di volta in volta, svolge la	
	funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea	
	dei Soci, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente	
	ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività	
	esecutive che si rendano necessarie o opportune per il fun-	
	zionamento dell'amministrazione dell'Associazione.	
	16.2. Il Segretario cura la tenuta del Libro dei verbali	
	dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo nonché del	
	Libro dei Soci, la cui conservazione è a cura del Presiden-	
	te.	
	<u>Art. 17 - Il Tesoriere</u>	
	17.1 Il Tesoriere può essere nominato dal Consiglio Diret-	
	tivo o direttamente dall'Assemblea dei soci. Il Tesoriere	
	può anche non essere Consigliere o socio.	
	17.2 Il Tesoriere sovrintende alla corretta tenuta delle	
	scritture contabili di legge e alla gestione amministrativa	
	24	

	e fiscale conforme alle prescrizioni di legge.	
	17.3 Il tesoriere sovrintende all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa.	
	17.4 Il Tesoriere illustra e controfirma il bilancio annuale all'Assemblea dei soci.	
	17.5 Il Tesoriere si occupa delle operazioni bancarie e postali curando pagamenti ed incassi, coordinandosi con il Consiglio Direttivo.	
	17.6 Se non nominato, l'incarico di Tesoriere è svolto dal Consiglio Direttivo.	
	<u>Art. 18 - Organo di Controllo e revisore legale dei conti</u>	
	18.1 Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.	
	18.2 I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.	
	18.3 Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, alme-	
	25	

	no una delle quali deve essere iscritta nel registro dei	
	revisori legali.	
	18.4 I componenti l'Organo di Controllo durano in carica	
	tre esercizi e sono rieleggibili.	
	18.5 La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincide-	
	re con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possi-	
	bile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o	
	infra triennale.	
	18.6 Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le	
	disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..	
	18.7 La funzione di componente l'Organo di Controllo è in-	
	compatibile con quella di componente il Consiglio Diretti-	
	vo. 18.8 Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia rite-	
	nuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei	
	conti o una società di revisione iscritti nell'apposito re-	
	gistro.	
	18.9 La revisione legale dei conti può essere affidata al-	
	l'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti	
	devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'ap-	
	posito registro.	
	<u>Art. 19 – Organo di Garanzia</u>	
	19.1 Il Collegio dei Probiviri, è composto di tre membri	
	che vengono nominati dall'assemblea dei soci, con il com-	
	pito di risolvere le eventuali controversie sociali tra	
	soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi.	
	26	

	I Probiviri entrano in azione caso per caso, quando viene	
	richiesto il loro intervento dal Presidente o dal Consiglio	
	Direttivo, e giudicano secondo equità, senza formalità di	
	procedura.	
	19.2 Se la questione lo richiede e nei limiti del possibi-	
	le, la controversia e la relativa soluzione devono rimanere	
	segrete; i Probiviri dovranno comunque mantenere il più	
	stretto riserbo su quanto sono chiamati a deliberare.	
	<u>Art. 20 - Bilancio</u>	
	20.1 L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	20.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli	
	associati per l'approvazione un bilancio di esercizio, re-	
	dato ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 39/2020, con	
	l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio	
	è accompagnato da una relazione che illustra le singole po-	
	ste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale	
	dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità	
	istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale	
	delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta	
	relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggeri-	
	menti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Reviso-	
	re. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'As-	
	semblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Ter-	
	27	

		zo Settore a cura del Consiglio Direttivo.	
	20.3	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.	
	20.4	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.	
		<u>Art. 21 - Modifiche dello statuto e scioglimento</u>	
	21.1	Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	21.2	L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.	
	21.3	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individua-	
		28	

ti con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere

del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

Art. 22 - Norma di rinvio

22.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono

le norme di legge vigenti in materia.

Milano, li 10 dicembre 2024

F.to: Elena Panza

F.to: Simona Siani

F.to: Tiziana Maria Gazzotti

F.to: Rebecca De Pompeis

F.to: Francesca Cresto

F.to: Laura Giordano

F.to: Pasquali Chiara

F.to: Martina Benincasa

F.to: Gianmaria Marasco

F.to: Paola Mina Notaio

$$= \quad = \quad = \quad = \quad =$$